

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA

Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati

dott. Riccardo Greco	Presidente
dott. Gaetano Catalani	Giudice
dott. Tiziana Caradonio	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 1191/2018 R.G., avente ad oggetto:

"cessazione degli effetti civili del matrimonio", promosso da:

T. V., nato a ... (...) il ... (C.F.), con l'avv. A. A. R.

ricorrente -

NEI CONFRONTI DI

P.K., nata a ... (...) il ... (C.F.), con l'avv. V. L. N.

resistente -

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

interventuto - nonché nell'interesse di ..., nata a ... (...) il ...,

in persona del Curatore speciale avv. MAFFEI LUCIA ELSA

All'udienza del 29/10/2025, la causa è passata in decisione sulle

conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono

integralmente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si evidenzia che con sentenza non definitiva n. 449/2023 pubblicata il 1/6/2023, è già stata resa la pronuncia in merito allo scioglimento del matrimonio e, dunque, nulla deve essere statuito al riguardo.

A seguito della sopra citata pronuncia, la causa è proseguita in ordine alle ulteriori domande, in modo particolare in ordine all'affidamento della figlia minore ... , attualmente di quindici anni.

AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE ...

Osserva in premessa questo Collegio che il presente giudizio si è contraddistinto per lo svolgimento di una complessa e lunga istruttoria che si è sviluppata mediante un ampio intervento di vari professionisti (dott.ssa ... , dott.ssa ... , operatori dei Servizi Sociali, Consultorio familiare), ragion per cui ogni decisione non può prescindere dalla valutazione delle risultanze istruttorie e dell'attività svolta dai menzionati operatori intervenuti. Detto ciò, dall'esame di tutte le relazioni pervenute nel corso del giudizio è emerso in maniera evidente come il comportamento materno sia stato sin da subito improntato ad escludere il padre dalla vita della minore. In particolare, già dalle relazioni della

dott.ssa ... , incaricata dal Presidente del Tribunale all'ascolto della minore, all'epoca di sette anni, si rilevava come la P. affermasse solo formalmente di non impedire i rapporti con il padre, rimanendo in realtà rigida sulle sue posizioni, ostacolando altresì l'opera della psicologa, rifiutando di condurre la figlia agli incontri stabiliti con lei, e condizionando la minore a rifiutare detti incontri (vedasi, sul punto, l'ordinanza presidenziale del 21/5/2019); ancora, nella relazione dei Servizi Sociali del 16/11/2020 si legge: "Si evince un rapporto quasi simbiotico tra madre e figlia, che porta quest'ultima ad allearsi con la madre e a prendere sempre le sue difese, nonostante mostri affetto per entrambi i genitori". La P. veniva altresì sanzionata ex art. 709 ter c.p.c. con provvedimento del Presidente del Tribunale del 21/7/2021 che, rilevata la persistente condotta di costei, violativa del diritto della minore alla bigenitorialità nonché pericolosa per la sua crescita equilibrata (avendo la bambina sviluppato, su evidente condizionamento della madre, comportamenti innaturali e di natura fobica), la condannava al pagamento di una sanzione di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende, con ordine altresì di rispettare la regolamentazione delle visite già stabilita. Tale provvedimento sanzionatorio, tuttavia, non sortiva alcun effetto. Dall'analisi della CTU redatta dalla dott.ssa ... si evince infatti che "La Sig.ra P. si mostra consapevole delle difficoltà della coppia genitoriale, ma la sua ostinazione a realizzare i propri scopi non le consente di accettare compromessi e di considerare il punto di vista dell'altro, inoltre risulta essere ancora molto legata al passato. Per quanto riguarda la Sig.ra P. K. , sono soddisfatti i criteri minimi relativi alle capacità genitoriali, che riguardano essenzialmente la funzione di cura e protezione, la funzione affettiva, la funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale), mentre risulta carente il criterio dell'accesso all'altro genitore"; "Si mostra incapace di supportare la figlia ... verso l'accesso all'altro genitore, anche se si definisce intenzionata a sostenere il ruolo dell'altro genitore in funzione dell'interesse della figlia. Il ruolo simbiotico assunto dalla madre nei confronti della figlia ... può nuocere all'autonomia della figlia. Attualmente risulta incapace di comprendere le dinamiche e le conseguenze di una relazione parentale disfunzionale. Nel tentativo di tutelare la figlia, rispettando la volontà di ... , di non volere dormire dal padre, se non esclusivamente durante le vacanze estive o di Natale, la sig.ra P. non riesce a percepire il conflitto di lealtà vissuto dalla figlia che a lungo andare genera una situazione di stallo rischiosa per lo sviluppo psicologico della minore". Allertati i Servizi Sociali ed il Consultorio familiare di ..., la P. ha assunto un comportamento fortemente oppositivo anche con tali operatori, "tutti ampiamente criticati per incompetenza in quanto alleati manifesti o inconsapevoli dell'ex marito e quindi di parte", come riferito dalla dott.ssa ... , Dirigente Psicologo in servizio presso il Consultorio Familiare dell'ASM di Matera, nella relazione di aggiornamento del 13/8/2024, nella quale relazionava altresì che "L'idea che si è palesata man mano, nel prosieguo del confronto con l'interessata, sulle osservazioni del modo di comunicare, comportamento non verbale, lettura della cartella clinica con i resoconti del Tribunale e degli operatori del Servizio Sociale del Comune di ... e del Consultorio è di una donna profondamente sola, con scarsa empatia, rigida, con una grave Disturbo Narcisistico di personalità, ovvero subdolo, velato da sogni ad occhi aperti di grandiosità, associato ad un pensiero paranoide a difesa di una personalità manipolativa finalizzata a testimoniare al mondo intero di essere adeguata e perfetta anche come madre. La figlia, di fatto, è percepita dalla P. come una continuazione del Sé e non come una persona distaccata e altra da Sé; è vissuta nel suo mondo interno come un contenitore dove metterci le "cose" più belle che la P. non è riuscita a

realizzare nella sua vita come ad esempio la danza o essere la prima della classe"; "Di fatto il padre della ragazza è già vissuto da questi come una persona che "deve" essere tenuto lontano. Ed è esattamente ciò a cui mira la P. perché portatrice di un introyetto maschile inutile e svalutante" Nella successiva relazione del 7/11/2024 a firma della dott.ssa ... , relativa al T. , si legge invece che "Durante i colloqui è stato osservato il dolore profondo e cocente per l'assenza della ragazza e l'impotenza connessa allo sconforto per non essere riuscito negli anni, a trovare una strategia efficace che garantisse, tra padre e figlia, un minimo di relazione appagante per entrambi. Il suo voler esserci come padre è stato puntualmente ostacolato dalla figura ingombrante della ex moglie e di come questi, sempre a detta del T. , abbia vanificato qualsiasi tentativo di dialogo e vicinanza affettiva con la ragazza". Anche la curatrice speciale della minore, nominata con ordinanza del 21/11/2024 a tutela di ... e dei suoi interessi, ritiene che la minore sia invischiata in un conflitto di lealtà con la figura materna che le impedisce di guardare con obiettività al legame con l'altra figura genitoriale, tenuto conto che la sua volontà, nel corso del tempo, non è stata libera di formarsi e soprattutto non è stata scevra da condizionamenti esterni. L'atteggiamento ostativo della P. si è manifestato, altresì, allorché il Giudice, su proposta della curatrice speciale, ha domandato alle parti la disponibilità alla nomina di un coordinatore genitoriale: mentre il T. ha dato il proprio assenso, la P. dapprima ha formalizzato la propria disponibilità (con dichiarazione del 25/3/2025), per poi revocarla pochi giorni dopo, "non avendo intenzione di intraprendere un percorso con un coordinatore genitoriale" (vedasi verbale di udienza del 4/4/2025); la resistente non ha cambiato atteggiamento nemmeno in seguito all'affidamento di ... ai Servizi Sociali di ..., disposto con ordinanza del 20/5/2025, avendo costei verbalizzato il disinteresse suo e della figlia ad intraprendere percorsi con il servizio, dichiarando che "sua figlia non ha intenzione di interfacciarsi con chiunque venga incaricato dal giudice", sminuendo la portata del provvedimento di affido della minore ai Servizi Sociali, non presentandosi mai presso gli uffici, nonostante le ripetute convocazioni, al punto che, con provvedimento del 28/7/2025, venivano allertati i Carabinieri di ... per dare assistenza ai Servizi al fine di correttamente adempiere ai compiti loro affidati. Tenuto conto, pertanto, del fallimento di tutti gli interventi posti in essere nel corso del giudizio e della persistente situazione di stallo, che vede la minore permanere nell'indisponibilità di una ripresa dei rapporti con il padre, qualsiasi forma di affidamento diversa da quella già disposta in via provvisoria (ovvero l'affidamento ai Servizi Sociali di ...) non sarebbe coerente con l'interesse della minore, considerato che l'affido condiviso non sarebbe praticabile per l'elevata conflittualità tra i genitori e il contegno assunto dalla resistente nei confronti del marito ed in merito ai rapporti tra il padre e la figlia, inesistenti non per volontà o causa del padre, così come d'altro canto non sarebbe praticabile sia l'affido esclusivo alla madre, in quanto pregiudicherebbe ulteriormente il diritto della minore alla bigenitorialità decretando il definitivo allontanamento della figlia dal padre, che l'affido esclusivo al padre perché la minore lo rifiuta; va, pertanto, confermato l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di ..., stabilendo che l'ente affidatario continui a svolgere una costante opera di monitoraggio e vigilanza sulla situazione familiare e sostenga le funzioni genitoriali, convocando i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore e, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto, assumendo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore. In particolare:

- quanto alle decisioni relative all'istruzione ed all'educazione, ciascun genitore, previo avviso all'ente ed all'altro genitore e relativo consenso, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica del territorio del genitore presso cui il minore è collocata, ai fini della residenza anagrafica; attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica - es. laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF dell'istituto frequentato); tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; deleghe ai ritiro da scuola pubblica da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia; centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); in caso di disaccordo, inerzia e/o di rifiuto, l'ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni;

- quanto alle decisioni relative alla salute, ciascun genitore, previo avviso all'ente ed all'altro genitore e relativo consenso, potrà assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: visite presso il medico curante; visite specialistiche della minore prescritte dal medico curante; cure dentistiche presso strutture pubbliche; altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; ricoveri urgenti ovvero prescritti dal medico curante o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica; vaccinazioni obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori; in caso di disaccordo, inerzia e/o di rifiuto, l'ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni;

- quanto alle pratiche amministrative, ciascun genitore, previo avviso all'ente ed all'altro genitore e relativo consenso, potrà autonomamente, anche con firma disgiunta, richiedere il documento d'identità non valido per l'espatrio e la tessera sanitaria della minore; in caso di disaccordo, inerzia e/o di rifiuto, l'ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni ed il curatore speciale provvederà al compimento degli atti, attribuendogli sin d'ora i relativi poteri sostanziali, anche di firma;

- quanto alle scelte relative a: frequentazione di istituti privati parificati o meno; corsi di recupero e lezioni private; corsi di lingue; iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti; attività educative/ricreative diverse; viaggi studio in Italia e all'estero; stage sportivi e vacanze senza i genitori; vaccinazioni facoltative; cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private; cure termali e fisioterapiche prescritte da privati; trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, nonché relativamente alla richiesta di documenti validi per l'espatrio e di permesso di soggiorno, l'ente affidatario, valutato l'interesse della minore, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della stessa. In caso di accordo, ciascun genitore potrà provvedere al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'ente segnalerà la situazione all'autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse della minore.

COLLOCAMENTO ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA

Va confermato, altresì, il collocamento della figlia minore ... presso la madre, che soddisfa i criteri minimi relativi alle capacità genitoriali, che riguardano essenzialmente le funzioni di cura ed organizzativa (scolastica, sociale e culturale) ed anche tenendo conto che un collocamento presso il padre, del tutto rifiutato dalla ragazza, causerebbe alla minore un trauma eccessivo e sarebbe dannoso per la sua serenità psico-fisica; il collocamento presso la madre, pertanto, rappresenta la soluzione che, allo stato, arreca meno pregiudizio alla minore. Tuttavia, i Servizi sociali affidatari potranno valutare la possibilità di inserire la ragazza presso un'ideale struttura in regime di semi- residenzialità, se tale soluzione dovesse apparire la più rispondente all'interesse della minore e se sia funzionale al recupero del rapporto con il padre. Quanto all'esercizio del diritto di visita da parte del ricorrente, tenuto conto del cronicizzato rifiuto di ... , ormai adolescente, di non avere rapporti con il padre, il Collegio ritiene di dover condividere le conclusioni della nominata Curatrice speciale e, pertanto, di non costringere la minore a frequentare il padre: l'attivazione di una frequentazione, allo stato attuale, sarebbe solo una forzatura controproducente sia per ... , che ha chiaramente espresso la volontà di non vedere il padre, che per il T. , che ne ricaverebbe solo un senso di frustrazione. Tuttavia, essendo le ragioni del rifiuto legate ad un conflitto di lealtà con la madre e non ad una condotta del padre, si dispone che ... segua un percorso psicologico presso il competente Consultorio familiare, i cui operatori dovranno mettersi in contatto con i Servizi Sociali del Comune di ... per un proficuo scambio di informazioni così che, avendo chiara la situazione familiare nella sua completezza, possano fornire alla minore i giusti strumenti per riavvicinarsi al padre. Solo all'esito di tale percorso potrà essere ipotizzato un calendario di frequentazione in forma protetta, sempre che lo stesso non appaia in conflitto con l'interesse della minore. Va disposta la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, al Giudice Tutelare in sede per la vigilanza di cui all'art 337 c.c., ai Servizi Sociali del Comune di ... ed al Consultorio familiare di ... per avviare un percorso psicologico di supporto alla minore.

DOMANDA DI MISURE SANZIONATORIE

Nella propria comparsa conclusionale la curatrice speciale della minore ha chiesto al Tribunale l'adozione di ufficio, nei confronti della resistente, delle misure sanzionatorie ritenute opportune, in conformità all'art. 709 ter c.p.c.. Ebbene, alla luce del contegno oppositivo tenuto nel corso di tutto il procedimento, caratterizzato finanche da un atteggiamento di sospetto nei confronti dei Servizi Sociali e del curatore speciale, mantenuto nonostante il precedente provvedimento sanzionatorio del 21/7/2021, che ha sortito il duplice effetto di dilatare notevolmente i tempi processuali, nonché di rallentare l'attività svolta dai Servizi Sociali, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per ammonire la P. , ex art. 709 ter c.p.c. (ora 473-bis,39 c.p.c.) e nel preminente e superiore interesse della figlia minore ... , a tenere una condotta maggiormente comunicativa e collaborante con il ricorrente e con tutti gli operatori incaricati, nonché per condannarla al pagamento di una sanzione di € 2.500,00 da versarsi alla Cassa delle ammende. Non va sottaciuto, infine, che il comportamento della resistente ha provocato e continua a provocare gravi danni alla figlia minore, di fatto privata da anni della figura genitoriale paterna a causa della preponderante influenza della madre, che nel corso degli anni non ha mai favorito il consolidamento del rapporto padre-figlia e che anzi, al contrario, con la sua condotta, ha fatto in modo che lo stesso si affievolisse sempre di più, fino a renderlo completamente inesistente, sicché la P. va altresì condannata al risarcimento dei danni nei confronti

della figlia, che si quantificano in € 5.000,00, da versare su un conto che dovrà essere intestato alla minore ... , vincolato sino al raggiungimento della maggiore età, con attribuzione alla curatrice speciale della minore del potere di aprire tale conto corrente, in nome e per conto della minore.

MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE ...

Quanto all'importo dell'assegno da porre a carico del T per il mantenimento della figlia minore, tenendo conto della situazione reddituale di costui, che percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.600,00 gravata dal pagamento di due rate di mutuo per circa € 530,00 mensili, il Collegio ritiene congruo quantificarlo in € 375,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenere per la figlia; in considerazione dei tempi di permanenza pressoché esclusivi della minore con la madre, si dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla P. .

DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE

La richiesta di assegno divorzile formulata dalla P. non può trovare accoglimento, non sussistendone i presupposti in considerazione dell'età, della capacità lavorativa di costei, che in passato ha lavorato come segretaria in uno studio legale, nonché della brevissima durata del matrimonio, e considerato altresì che in sede in accordo di separazione consensuale non era stato previsto alcun mantenimento in favore della resistente. Sul punto, Cassazione civile sez. I, n. 8747 del 28/03/2023, secondo cui "La mancata previsione di un assegno di separazione in favore dell'ex moglie e l'assenza di apprezzabili peggioramenti della sua situazione di fatto, tali da giustificare l'applicazione del criterio assistenziale, costituiscono elementi da cui è possibile desumere nel successivo giudizio di divorzio l'inesistenza di sopravvenute necessità assistenziali della richiedente. Ciò in applicazione del principio per cui la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo". Inoltre, la P. non ha provato in alcun modo di aver il sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla cura della famiglia (essendosi limitata a riferire che il T. , nei due anni di convivenza more uxorio e durante la successiva breve vita matrimoniale, le avrebbe imposto di non svolgere alcuna attività lavorativa, così condizionando in negativo il suo inserimento nel mondo del lavoro, senza tuttavia fornire alcun elemento utile a dimostrare la fondatezza di quanto affermato), né ha provato di essersi prodigata per cercare un'occupazione lavorativa successivamente alla separazione. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, non può procedersi all'accoglimento della domanda di assegno divorzile proposta dalla P.

SPESE DEL GIUDIZIO

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai valori tariffari medi applicabili con riferimento al valore della causa indeterminabile complessità bassa, mentre quelle relative alla c.t.u., in quanto redatta nel superiore interesse della minore, devono essere poste a carico di parte ricorrente e dell'Erario (stante l'ammissione di parte resistente al patrocinio a spese dello Stato) nella misura dei 50% ciascuno.

P.Q.M.

Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 25/6/2018 da T. V. nei confronti di P. K. , così provvede:

1. conferma l'affidamento della minore ... ai Servizi Sociali del Comune di ... così come disposto con l'ordinanza del 19/5/2025, stabilendo che l'ente affidatario svolga una costante opera di monitoraggio e vigilanza sulla situazione familiare e sostenga le funzioni genitoriali, convocando i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore e, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto, assuma le decisioni relative all'Istruzione, all'educazione e alla salute dei minore con le modalità analiticamente specificate in parte motiva;

2) conferma il collocamento principale della minore presso l'abitazione materna;

3) dispone che il Consultorio familiare di ..., previa coordinazione con i Servizi Sociali affidatari, avvii un percorso psicologico di supporto alla minore;

4) pone a carico di T. V. l'obbligo di corrispondere a P. K. , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 375,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore ... , oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 70% delle spese straordinarie;

5) dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla P. ;

6) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla P. ;

7) ammonisce la P. a tenere una condotta maggiormente comunicativa e collaborante, nel preminente e superiore interesse della figlia minore ... , sia con il T. che con gli enti affidatari della minore;

8) condanna P. K. al pagamento di una sanzione di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende;

9) condanna P. K. al risarcimento dei danni provocati alla figlia minore ... , quantificati in € 5.000,00, mediante versamento su conto intestato alla minore e vincolato sino al raggiungimento della maggiore età, attribuendo alla curatrice speciale della minore, avv. Lucia Elsa Maffei, il potere di aprire tale conto corrente, in nome e per conto della minore;

10) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Giudice Tutelare in sede per la vigilanza di cui all'art. 337 c.c., ai Servizi Sociali del Comune di ..., affidatari della minore ..., ed al Consultorio familiare di ..., incaricati di avviare un percorso psicologico di supporto alla minore;

11) condanna P. K. al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 per compenso ed € 98,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge;

12) pone le spese della c.t.u., liquidate con separato provvedimento, a carico di parte ricorrente e dell'Erario nella misura del 50% ciascuno. In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina

l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.

Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 18/2/2026.